Federazione Lavoratori della Conoscenza

Anno 21, N 11 – Novembre 2016



Monza Brianza

Editore: FLC CGIL Monza e Brianza, via Premuda 17, Monza. Tel. 039 27311 – Fax 737068. Web: www.ficmonza.it Email: monza@ficgil.it Autorizzazione Tribunale di Monza n. 1196 del 17/9/96 – Direttore responsabile: Vincenzo Palumbo

SINDACATI DELLA SCUOLA E DELLA CONOSCENZA Quanti sono gli iscritti, chi è rappresentativo e può contrattare

L'ARAN ha certificato con l'accertamento definitivo della rappresentatività sindacale per gli anni 2016-2018 che la FLC CGIL si conferma al primo posto.

L'accertamento fa seguito alla definizione dei nuovi comparti dei settori pubblici come definiti dal CCNQ del 13 luglio 2016.

La FLC CGIL, nel nuovo comparto "ISTRUZIONE E RICERCA", è la più rappresentativa con il 26,81%; seguono la CISL Scuola con il 24,02%, la UIL Scuola RUA con il 15,19%, lo SNALS Confsal con il 14,72% e la Federazione GILDA Unams con il 7,73%.

Si segnala che, dalla sottoscrizione dell'accordo, le organizzazioni di categoria avevano 30 giorni di tempo per procedere a dar vita a nuove aggregazioni. La FLC CGIL, ovviamente, non aveva bisogno di procedere a nessun accorpamento, le altre organizzazioni sì. Nella CISL non si è proceduto in tal senso e infatti nella tabella allegata figura la CISL Scuola, rappresentativa, ma anche la CISL Università e FIR CISL, ovviamente non rappresentativi nel nuovo comparto. La UIL Scuola si è unita con la UIL RUA e lo SNALS e la GILDA hanno accorpato sigle minori. Anche se non hanno ancora completato la procedura con la consegna all'ARAN della necessaria documentazione, avranno tempo fino a tutto il 2017 per farlo.

- http://www.aranagenzia.it/index.php/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2016-2018/7792-comparto-istruzione-e-ricerca
- http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/7802-accertamento-della-rappresentativitatriennio-2016-2018



COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Triennio 2016-2018

Solo 5 sindacati rappresentativi su 142. Di seguito i primi 21. Solo le confederazioni dei primi tre hanno forza per trattare col governo temi importanti come pensioni, sanità, lavoro ... Centinaia di migliaia di lavoratori finanziano chi non può rappresentarli a nessun tavolo contrattuale.

Organizzazione sindacale	Deleghe	%	Voti	%	Media	Conf.
Flc Cgil	140.694	23,29%	259.858	30,34%	26,81%	Cgil
Cisl scuola	153.505	25,41%	193.926	22,64%	24,02%	Cisl
Uil scuola rua	85.686	14,18%	138.800	16,20%	15,19%	Uil
Snals confsal	99.384	16,45%	111.237	12,99%	14,72%	Confsal
Federazione gilda unams	57.192	9,47%	66.239	7,73%	8,60%	Cgs
Anief	16.791	2,78%	27.346	3,19%	2,99%	
Cobas scuola	6.725	1,11%	17.301	2,02%	1,57%	
Federazione Cisl universita'	6.742	1,12%	9.438	1,10%	1,11%	
Usb pi	1.438	0,24%	6.564	0,77%	0,50%	
Fir cisl	2.991	0,50%	4.177	0,49%	0,49%	
ab	3.286	0,54%	2.920	0,34%	0,44%	
Ugl fed. Nazionale scuola	2.086	0,35%	2.480	0,29%	0,32%	
Unicobas scuola	1.623	0,27%	2.725	0,32%	0,29%	
Anquap	3.350	0,55%		0,00%	0,28%	
Flp	1.879	0,31%	2.018	0,24%	0,27%	
Cisal scuola	3.075	0,51%	154	0,02%	0,26%	
Cub scuola universita' ricerca	1.504	0,25%	1.866	0,22%	0,23%	
Usae scuola			2.332	0,27%	0,14%	
Sindacato scuola Athena	1.067	0,18%	562	0,07%	0,12%	
Conitp	929	0,15%	562	0,07%	0,11%	
Anp	1.276	0,21%		0,00%	0,11%	

Indice



Iscritti e rappresentatività sindacale Le novità sul congedo parentale Referendum 4 dic.: le norme sui permessi Alternanza scuola-lavoro: FAQ del MIUR Pagamento supplenze brevi e saltuarie

pag. 1 pag. 2 pag. 2

pag. 2

pag. 4

Carta del docente: novità su accredito e utilizzo
Ottenere l'Identità Digitale (SPID) per i servizi P.A.
Il Miur manda alle scuole l'80% del Bonus docenti

pag. 5 pag. 6 pag. 6

Notizie Sc. Statale, Non Statale, Afam, Università, Ricerca, Formazione Professionale

pag. 7

TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ Il congedo parentale si può fruire ad ore. Le novità introdotte dal decreto legislativo 80/2015

Con la pubblicazione della <u>circolare dell'INPS n. 152 del 18 agosto 2015</u> diventano **attuative** le **novità introdotte sulla maternità** con la legge di stabilità 2015 ed integrate, successivamente, con la riforma del mercato del lavoro il cosiddetto "Jobs Act" approvato dal Governo Renzi con <u>DLgs n. 80 del 15 giugno 2015</u>.

Con il varo di queste norme si introducono rilevanti modifiche al Testo Unico in materia di **tutela e sostegno della maternità e della paternità** (DLgs n. 151/2001) allo scopo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

La maggior parte delle modifiche hanno carattere sperimentale per il solo anno 2015 (quasi a fine), dal momento che l'estensione agli anni successivi è subordinata al reperimento di risorse per trovare adeguata copertura finanziaria.

În particolare si prevede la **possibilità di fruire del congedo parentale di 6 mesi** (astensione facoltativa) non solo con modalità mensile e giornaliera, ma **anche su base oraria**.

Questa modalità, molto complessa per le specifiche situazioni di ciascun comparto pubblico, vista l'assenza di una puntuale regolamentazione nei CCNL di ciascun comparto (anche a causa del blocco degli stessi che permane ormai da ben 7 anni), verrà attuata in modo "sperimentale" per tutto il 2015 secondo le indicazioni che fornisce la circolare dell'INPS. Al termine di questa prima fase di attuazione, ed alla luce anche dei diversi casi che si presenteranno, si farà il punto per la messa a regime della norma.

In attesa che l'intera materia sia regolata con il **nuovo contratto nazionale**, alleghiamo una <u>SCHEDA</u> di illustrazione delle **integrazioni** e **modifiche al testo unico sulla maternità** (DLgs 151/01) introdotte con il Decreto Legislativo n. 80/2015, con le **indicazioni fornite dall'Inps** con la <u>NOTA 152 del 18 agosto 2015</u>.



REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 Le norme sui permessi elettorali

Domenica **4 dicembre 2016** dalle ore 7.00 alle 23.00 si voterà per il **referendum costituzionale**. In allegato una scheda di approfondimento con le normative sui **permessi elettorali**, sia per esercitare il diritto di voto sia per i lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali nei seggi. In un'altra notizia, invece, tutte le informazioni sull'**utilizzo delle scuole** per la consultazione elettorale.

- Per saperne di più sul voto
- Le agevolazioni di viaggio a favore degli elettori
- SCHEDA FLC CGIL: le norme sui permessi elettorali per le elezioni politiche e amministrative e i referendum

ASL: L'ACRONIMO CHE NON RIGUARDA LA SANITÀ MA L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Le FAQ del MIUR

Il MIUR con un **ritardo di più di un anno** ha pubblicato sul nuovo sito dedicato all'alternanza (www.istruzione.it/alternanza) i **primi chiarimenti** sugli **aspetti gestionali** dei percorsi di alternanza obbligatoria introdotti dalla Legge 107/15. Come è ormai consuetudine di questo Ministero, lo **strumento utilizzato** è quello di fornire risposte a FAQ su una parte delle criticità che le scuole, in **totale solitudine**, hanno dovuto affrontare in questo anno di applicazione della Legge 107/15.

Le FAQ sono, al momento, diciassette e forniscono risposte a quesiti relativi a tre ambiti:

- Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro (12 FAQ)
- Funzione tutoriale (2 FAQ)
- Salute e sicurezza in alternanza scuola lavoro (3 FAQ).

In sintesi queste le indicazioni più rilevanti:

- L'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica.
- Il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente.
- L'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro.
- Le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.
- Il progetto o i progetti di alternanza elaborati dalla scuola devono essere inseriti all'interno del piano triennale dell'offerta formativa e declinati, attuati e valutati dai singoli Consigli di classe, che dovranno predisporre i percorsi formativi personalizzati riservati ai propri alunni.
- È opportuno adeguare i progetti alle esigenze specifiche degli studenti, che spesso esprimono bisogni formativi differenziati, ed evitare l'applicazione di modelli standardizzati di alternanza, concepiti per percorsi identici per tutti.
- Le attività di alternanza sono obbligatorie per gli studenti del secondo biennio e quinto anno (per l'a. s. 2016/17 solo secondo biennio).
- Le attività di alternanza scuola lavoro possono essere svolte sia all'interno del monte ore annuale delle lezioni che durante la sospensione delle attività didattiche.
- Per la **validità dei periodi di alternanza** è necessario che lo studente frequenti almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.



- I periodi di alternanza che si svolgono durante l'attività didattica concorrono al calcolo del limite minimo di frequenza delle lezioni, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
- I corsi professionalizzanti frequentati autonomamente dagli studenti a proprie spese non possono essere compresi nel monte ore riservato alle esperienze di alternanza scuola lavoro. Infatti l'alternanza, in quanto metodologia didattica, si svolge sotto la responsabilità della scuola, fa parte del percorso curricolare ed è fondata su alcuni elementi specifici che la distinguono da altre esperienze formative:
 - o sottoscrizione di una convenzione tra scuola e struttura ospitante
 - o individuazione del tutor scolastico e del tutor formativo esterno
 - definizione della durata delle esperienze e della loro scansione temporale
 - esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi.
- È possibile computare le attività svolte all'interno dell'azienda agraria annessa all'istituzione scolastica nell'ambito del monte ore dedicato all'alternanza.
- È affidata all'autonomia della singola istituzione scolastica la scelta degli strumenti progettuali ed organizzativi più efficaci per dare visibilità alle esperienze e competenze acquisite dagli studenti all'estero.
- Gli studenti che praticano attività sportive agonistiche possono svolgere i periodi d'alternanza anche presso gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, attivando una specifica convenzione.
- Nel caso di attività pomeridiane di alternanza rivolte a studenti che frequentano il Conservatorio, è opportuno che la scuola metta a punto un progetto personalizzato che tenga conto di tali impegni.
- Con le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, possono essere retribuiti i tutor scolastici interni per le attività prestate oltre il proprio orario di servizio secondo le modalità definite nella contrattazione d'istituto, anche in forma forfettaria.
- Non è possibile prevedere compensi per i tutor aziendali nell'esercizio della loro funzione tutoriale (art.5 comma 3 del D. Lgs. 77/05).

- Non è obbligatoria la presenza del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza. I compiti di assistenza e guida propri del tutor scolastico possono svolti anche a distanza o durante incontri organizzati presso la scuola.
- E' obbligatoria la presenza del tutor formativo esterno durante le attività svolte nella struttura ospitante.
- Compete all'istituzione scolastica la formazione generale in tema di salute e sicurezza, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, che costituisce un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
- Compete alla struttura ospitante la realizzazione dell'eventuale formazione specifica in tema di salute e sicurezza. "Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione".
- Qualora sia ritenuta necessaria la visita medica, è necessario attivare specifiche convenzioni tra gli Uffici scolastici regionali e le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente. Pertanto gli obblighi previsti dalla normativa di settore si considerano assolti mediante visita medica preventiva, che deve essere effettuata o dal medico competente dell'istituzione scolastica, o dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica dovrebbe:
 - avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
 - consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.
- L'alternanza scuola lavoro può essere attivata anche per gli studenti quindicenni così come previsto dal D. Lgs. 77/05. In questo caso non vi sono gli obblighi orari previsti dalla Legge 107/15.

Commento FLC

Le FAQ, il cui perimetro è fondamentalmente circoscritto agli **aspetti gestionali** dell'alternanza, **recepiscono proposte e osservazioni** pubblicate sul nostro sito e **che la FLC ha espresso in più occasioni,** sia negli incontri ufficiali con l'Amministrazione che durante le numerose iniziative territoriali e nazionali organizzate su questa problematica.

Rimangono tuttavia margini di ambiguità e rilevanti opacità:

- Se da un lato si afferma l'obbligatorietà della frequenza dei percorsi di alternanza, dall'altra non si fa alcun cenno alla garanzia della gratuità per gli studenti e le rispettive famiglie per la realizzazione delle attività.
- Il regime della validità dei percorsi di alternanza non può essere risolta semplicisticamente né con FAQ e neanche con la Guida operativa che, come abbiamo già segnalato, è priva di validità giuridica. Infatti è necessario un provvedimento normativo che chiarisca
 - o se la validità debba essere valutata per anno scolastico o su base triennale
 - o cosa comporti il mancato raggiungimento del monte ore minimo di frequenza
 - o quali sia il regime delle deroghe all'obbligo di frequenza
 - o cosa accade in caso di ripetenza o trasferimento
- Le FAQ non forniscono alcuna indicazione riguardo agli studenti disabili.
- La corretta e condivisibile affermazione che l'alternanza non è un contratto di lavoro, non è declinata rispetto alle attività che non possono essere comunque svolte dallo studente. Infatti, da un lato, si segnala che agli studenti non si applica la legge 17 ottobre 1967, n.977, che tratta della "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", proprio perché l'alternanza non è un contratto di lavoro, ma, dall'altro lato, si omette che in tale legge vi sono specifiche norme che vietano, ad esempio, il lavoro notturno.
- L'affermazione secondo cui i **tutor scolastici interni** possono essere retribuiti solo per le attività prestate oltre il proprio orario di servizio non è condivisibile. Nel caso di attività interne all'orario curricolare che però comportano **flessibilità organizzativa e didattica**, il vigente CCNL art. 88 comma 1, lettera a) prevede uno specifico compenso.



Federazione Lavoratori della Conoscenza Monza e Brianza

Su tutte le materie inerenti l'alternanza obbligatoria introdotta dalla legge 107/15, ribadiamo la richiesta, più volte espressa, di apertura di un tavolo permanente di confronto tra ministero e organizzazioni sindacali. In questo senso la cabina di regia solo tra MIUR e Ministero del lavoro, recentemente annunciata dalla Ministra Giannini, risulta una scelta asfittica e sbagliata, che impedisce di fatto di dare voce e visibilità alle difficoltà quotidiane che tante scuole, senza clamori, devono affrontare nella gestione dei percorsi.


FAQ MIUR Alternanza Scuola Lavoro ottobre 2016

PAGAMENTO MENSILE DELLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Emanati il decreto e la circolare


Provvedimenti per snellire le procedure e garantire i pagamenti mensili, come da tempo chiediamo. Rimane l'incertezza sulle disponibilità finanziarie. Incomprensibili e superflui i richiami alla responsabilità dei dirigenti.

Con la Circolare 6 del 28 ottobre 2016 (protocollo MIUR 16294), la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero fornisce indicazioni tecniche e operative per l'attuazione del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) emanato il 31 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2016.


Tale DPCM ha disciplinato (in attuazione del DL 42/2016 convertito in legge 89/2016) le procedure per garantire il tempestivo pagamento mensile delle spettanze al personale a tempo determinato con incarichi di supplenza breve e saltuaria.



Nel dettaglio vengono riprese le indicazioni del DPCM che prevede una precisa procedura che, se attuata correttamente dai vari Uffici che operano in cooperazione applicativa (Scuole, SIDI, NoiPa, Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale di controllo presso il MIUR) dovrebbe garantire il pagamento tempestivo e mensile di quanto dovuto.



- Le scuole inseriscono in SIDI i dati giuridici delle assenze del personale di titolarità.
- Stipulano successivamente i contratti con i supplenti provvedendo all'acquisizione convalida e trasmissione degli stessi a NoiPa entro i successivi tre giorni lavorativi.
- Provvedono alla comunicazione in SIDI appena ricevono l'accettazione da parte di NoiPa trasmettendo alla stessa NoiPa le variazioni di stato giuridico (VSG).
- NoiPa, sulla base dei contratti inseriti, effettua il calcolo delle competenze che restituisce entro un giorno lavorativo.
- Le scuole autorizzano la rata di ogni contratto entro due giorni lavorativi dalla conclusione del contratto se questo termina nel mese o nei primi due giorni
 lavorativi del mese successivo se si tratta di contratti superiore al mese.
- Il MIUR attraverso il sistema di gestione dei POS (GePos) effettua il controllo di capienza e provvede al riparto. Se mancano i fondi si segnala l'incapienza fino al reintegro delle risorse necessarie.
- Il MIUR invia all'UCB presso il MIUR i piani di riparto elaborati da GePos per assegnarli ad ogni scuola entro i primi 7 giorni lavorativi del mese, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori piani di riparto.
- NoiPa procederà al pagamento tramite due emissioni mensili: una speciale il 18 di ogni mese, l'altra ordinaria alla fine del mese.
- Il MIUR effettuerà delle verifiche a campione su tutto il territorio nazionale; potrà effettuare ulteriori verifiche anche tramite i revisori dei conti.



Le nostre valutazioni

Le disposizioni contenute nei due provvedimenti hanno lo scopo di superare una storica disfunzionalità che denunciamo da molti anni. Essa è stata una delle problematiche maggiormente affrontate nei tavoli tecnici attivati presso il MIUR, negli anni 2013-15, sulla semplificazione amministrativa e contro le molestie burocratiche.

Rimane, a nostro parere, un **punto debole** che abbiamo subito rilevato al momento stesso dell'approvazione de D.L. 42/2016, ed è la **congruità delle risorse stanziate**. A nulla valgono infatti le procedure se, ad un certo punto dell'anno scolastico, si scopre che le risorse sono insufficienti. Ed è questa la causa vera che ha determinato ritardi inaccettabili.

Vogliamo sperare che i calcoli dei ragionieri dello stato non siano centrati su di una previsione della diminuzione delle supplenze che pare, stando ai primi dati, non si stia verificando. Perché, se sarà così, la migliore delle procedure non ha il terreno su cui applicarsi.

Ribadiamo poi il nostro **negativo giudizio** sull'inutile, vessatoria e, diremmo, insultante previsione delle sanzioni per i Dirigenti che dovessero sbagliare qualche passaggio della procedura: lo si dice nella legge, lo si riprende nel DPCM, lo si dettaglia nella Circolare.

In verità, noi sappiamo che ogni atto, e non solo quello della correttezza delle procedure per il pagamento delle supplenze, è oggetto di valutazione. Quel che risulta inaccettabile è minacciare le sanzioni per un singolo atto amministrativo, come se la misura presa volesse dire che le disfunzioni finora verificatesi risalivano alle scuole, ai Dirigenti scolastici (o ai DSGA). Non era così e non sarà così. E l'inutilità di tali minacciose previsioni

sanzionatorie sarà dimostrata dai fatti. Noi vogliamo sperare, invece, di sbagliarci circa le capacità previsionali del Ministero dell'Economia sulla sufficienza dei fondi. Siamo sicuri che se non ci sbagliamo, in questo caso, nessuna sanzione scatterà.

- Circolare ministeriale 6 del 28 ottobre 2016 pagamento supplenze brevi e saltuarie
- DPCM del 31 agosto 2016: pagamento supplenze brevi e saltuarie



CARTA DEL DOCENTE

Novità per accredito ed utilizzo della card

La Card, come è noto, è assegnata ad ogni docente di ruolo ed è finalizzata a sostenere le spese individuali di aggiornamento e formazione negli ambiti e secondo le modalità previste dalla legge stessa e dai decreti applicativi.

Le principali novità

È in corso di perfezionamento un nuovo DPCM che, analogamente a quello del 23 settembre 2015, avrà il compito di disciplinare la fruibilità da parte dei destinatari interessati. La procedura si presenta totalmente modificata, sia nell'accesso che nella rendicontazione, con qualche positivo superamento rispetto allo scorso anno.

Da rilevare subito:

- la possibilità di "recuperare" le spese sostenute dal 1 settembre al 30 novembre 2016, cioè in assenza di accessibilità del sistema, con un sistema di rendicontazione cartacea simile a quello precedente
- l'integrazione delle quote eventualmente non utilizzate nell'a.s. 2015/2016 in aggiunta ai 500 euro previsti per l'anno in corso. È previsto che questo provvedimento vada a regime.



La card verrà "assegnata" a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i docenti in formazione neo-immessi, i docenti inidonei, in comando/distacco/fuori ruolo, i docenti delle scuole italiane all'estero e quelli delle scuole militari.

Non sono stati inclusi gli educatori, nonostante la sentenza favorevole del TAR Lazio a seguito del ricorso presentato dai sindacati scuola.

La parte preliminare della procedura prevede l'autenticazione del beneficiario con l'identità SPID, operazione già possibile attraverso uno dei quattro "Identity Provider" autorizzati. È implementata la comunicazione ai soggetti in questione affinché siano nelle condizioni ottimali per rispondere al flusso di richieste previsto (alcune difficoltà di Poste Italiane, ad esempio, sono state recepite).

Una volta acquisite le credenziali (username e password, utili ai vari servizi online della Pubblica Amministrazione) a partire dal 30 novembre prossimo sarà possibile entrare sulla piattaforma Cartadeldocente.istruzione.it e, previa registrazione, consultare l'elenco degli enti/esercenti/siti intermediari/grande distribuzione accreditati a vendere beni o eventi che rientrano nelle categorie previste.

Questi gli ambiti:

- 1. Formazione e aggiornamento (corsi, lauree, master...)
- 2. Libri e testi, anche in formato digitale
- 3. Mostre ed eventi culturali
- 4. Musei
- Cinema
- 6. Teatro
- 7. Spettacoli dal vivo
- 8. Hardware e software.

Dal 28 novembre e poi a seguire, gli enti/esercenti/siti intermediari possono registrarsi su apposita piattaforma, indicando in quale ambito inseriscono i prodotti/servizi in vendita; l'elenco viene quindi progressivamente aggiornato offrendo un campo sempre più alto di opportunità.

Al di fuori di questo circuito non si rende disponibile effettuare alcuna spesa col sistema della Card.

Il docente visualizza il proprio "borsellino elettronico", prenota il buono equivalente all'acquisto da effettuare che genera un codice (o un barcode) spendibile in formato cartaceo o da smartphone, e controlla il saldo disponibile dopo gli acquisti con una serie di operazioni pressoché istantanee e, a detta dell'amministrazione, anche molto semplici.

Il nostro commento

Abbiamo criticato aspramente l'esclusione degli educatori dalla Card, anche per le motivazioni che sono state addotte.

Riteniamo positivo che il nuovo DPCM apporti le modifiche circa la possibilità di recupero delle quote non spese l'anno precedente, così come esprimiamo soddisfazione che sia stata recepita una nostra forte richiesta, e cioè che si sia individuato un sistema che non costringa all'intenso lavoro aggiuntivo di rendicontazione il personale di segreteria che, tra l'altro, rimane ingiustamente escluso dai benefici del provvedimento.

È importante anche il fatto che non vi sia una scadenza per l'acquisizione dell'identità SPID e la registrazione in piattaforma di enti/esercenti che intendano aggiungersi all'elenco.

Constatiamo che, a differenza dello scorso anno, il MIUR ha ritenuto proficua l'occasione di confrontarsi con i sindacati senza limitare gli interventi alle sole FAQ, foriere di equivoci più che di chiarimenti: una richiesta tante volte fatta presente e sollecitata ad ogni incontro.

Non abbiamo potuto fare a meno, tuttavia, di sottolineare come l'intera procedura del sistema-Card sia complicata e rischi di ridurre le disponibilità di acquisto, anziché estenderle al maggior livello possibile.

Rimaniamo contrari al diniego circa l'utilizzo delle somme su strumenti specifici, elettronici/di laboratorio, musicali, materiali d'arte, direttamente legati alla professionalità del docente e quanto mai importanti per il suo aggiornamento. Anzi, abbiamo chiesto che il DPCM si faccia carico di tale problematica visto che anche le FAQ dell'anno passato davano un'apertura in questo senso.

Siamo fermi nella convinzione che tutto il personale della scuola (precari, educatori, ATA) abbia diritto alla Card per gli stessi motivi che vengono riconosciuti ai docenti di ruolo, e su questa strada continueremo una difesa ad oltranza in ogni sede legale.

Infatti, abbiamo presentato **tre ricorsi**: i primi due insieme agli altri sindacati scuola **contro l'esclusione dei docenti precari e gli educatori**, il terzo come FLC **contro l'esclusione del personale ATA**.

Ribadiamo, ancora una volta, che il sistema-formazione è individuale e collettivo al tempo stesso, con profonde ricadute nella comunità scolastica di tutti; per questo motivo occorre riprogettare i percorsi in modo meno settoriale, tenendo insieme diritti, doveri, opportunità e riportando nella dimensione condivisa del contratto di lavoro e dei poteri collegiali le giuste norme di riferimento per docenti, dirigenti e Ata.

COME OTTENERE L'IDENTITÀ DIGITALE (SPID) PER ACCEDERE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale



Lo <u>SPID</u> è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di **accedere** ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un'identità digitale unica

L'identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all'utente e che permettono l'accesso a tutti i servizi online, in questo modo si potrà accedere ai vari servizi senza la necessità di acquisire le diverse credenziali previste dai singoli enti. È utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Come si ottiene lo SPID

Cosa è necessario:

- un indirizzo e-mail
- il numero di telefono del proprio cellulare
- un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)*
- la tessera sanitaria con il codice fiscale*
- * Durante la registrazione può esser necessario fotografarli e allegarli al form che compilerai.

Cosa si deve fare:

Ci si può registrare sul sito di uno tra gli "Identity Provider" che sono autorizzati a rilasciare lo SPID. I quattro soggetti attualmente autorizzati (InfoCert, Poste Italiane, Sielte e TIM) offrono diverse modalità per richiedere e ottenere SPID. Per le iscrizioni entro il 31 dicembre 2016 lo SPID è gratuito per i primi due anni. Successivamente saranno i vari "Identity Provider" a decidere se e quanto farlo pagare, anche se l'importo dovrebbe essere molto limitato.

- InfoCert permette di ottenerlo recandosi presso le loro sedi per il riconoscimento: le loro sedi al momento non sono distribuite omogeneamente sul territorio nazionale, conviene verificare la mappa che forniscono. A pagamento (una-tantum 19,90€ [9,90€ per i diciottenni]) è possibile effettuare il riconoscimento utilizzando una webcam collegata al PC.
- Poste Italiane permette il riconoscimento online solo per chi è già in possesso delle APP Bancoposta, APP Ufficio Postale e APP Postepay che utilizzano il codice PosteID. Se non si hanno queste identità digitali, è sufficiente compilare il Form di iscrizione e recarsi presso un ufficio postale per il riconoscimento. A pagamento (una-tantum 14,50€) è anche possibile il riconoscimento a domicilio tramite il portalettere.
- Sielte permette di ottenerlo direttamente online utilizzando una webcam o la telecamera dello smartphone o del tablet oppure recandosi presso le loro sedi per il riconoscimento: le loro sedi al momento non sono distribuite omogeneamente sul territorio nazionale, conviene verificare la mappa che forniscono.
- TIM al momento permette la registrazione solo utilizzando la firma qualificata o digitale, la carta nazionale dei servizi (CNS) o la carta di identità elettronica preventivamente abilitate per fare questa richiesta. A breve dovrebbero essere abilitate anche altre modalità.

Maggiori dettagli sulle modalità di rilascio dello SPID a questo link.

Come si usa lo SPID



Entra con Spid

Le amministrazioni che consentono l'accesso ai propri servizi online tramite l'identità digitale unica espongono il bottone di accesso SPID.

L'accesso avviene utilizzando il nome utente e la password scelti al momento della **registrazione**. Per alcuni servizi, che richiedono un grado di sicurezza maggiore, è necessaria anche la generazione di un codice temporaneo di accesso (OTP: one time password) via sms o utilizzando una "app" su smartphone o tablet.

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI Il Miur manda alle scuole l'80% del bonus

Con una e-mail massiva inviata nella serata del 18 novembre 2016 a tutte le scuole, la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ha comunicato l'assegnazione dell'80% delle risorse spettanti per la valorizzazione del merito del personale docente, invitando le scuole a "voler procedere con la liquidazione delle spettanze in misura eguale per tutti i beneficiari, nella misura pari all'80%".



Senza darne preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, anzi con un repentino dietro front rispetto a quanto dichiarato nell'incontro di informativa sindacale svoltosi il 2 novembre scorso il MIUR dunque ci ripensa e, in risposta alle **legittime aspettative dei docenti** da mesi in attesa del bonus, decide di non aspettare l'esito dei ricorsi pendenti al TAR Lazio e di assegnare una prima tranche di fondi, sollecitando le scuole a liquidare solo **l'80% delle spettanze** a ciascun beneficiario.

Il forte ritardo con cui il MIUR ha comunicato alle scuole il budget spettante per il bonus, la volontà di non riconoscerne la natura di salario accessorio, l'indisponibilità a confrontarsi sulle modalità di calcolo, la scelta di parametrare il bonus sul numero dei docenti a tempo indeterminato e non sull'organico di diritto hanno fatto del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti la più pesante criticità prodotta nelle scuole e fra le diverse componenti scolastiche dalla legge 107/15.

I risultati si vedono: **i docenti dovranno ancora aspettare** per avere tutta la retribuzione a cui hanno diritto, il **personale di segreteria**, escluso come il resto degli ATA e dei precari da questa partita, dovrà procedere alla definizione di nuovi calcoli mentre ancora sono in atto le procedure per la copertura dei posti vacanti e si sta lavorando alla predisposizione del programma annuale entro il 31 dicembre, i **dirigenti scolastici** dovranno trovare il tempo di coordinare tutte queste attività indifferibili, tutelando i diritti di tutti e procedendo a liquidare tempestivamente il bonus, per non rischiare di vedersi attribuite responsabilità dovute esclusivamente al MIUR.

Federazione Lavoratori della Conoscenza Monza e Brianza

Ma si vede anche che quello che stiamo denunciando da tempo riceve una ennesima conferma: il bonus, per essere ben gestito, deve essere trattato come salario accessorio, quale esso è, e deve ritornare in contrattazione di istituto, tenuto anche conto che nella maggior parte dei casi esso è stato utilizzato per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi per i quali la retribuzione a carico del FIS avviene invece entro il 31 agosto.

Un salario accessorio gestito in modo unilaterale non può che produrre i **pasticci** che sono gli occhi di tutti. E a rimetterci, alla fine, sono sempre e solo il personale e il servizio.

În occasione del prossimo incontro di informativa sindacale che si terrà lunedì 21 novembre solleciteremo l'invio dell'ulteriore 20% del bonus.

La FLC CGIL andrà avanti su ogni terreno nella sua opera di contrasto a questo iniquo istituto fino al suo definitivo superamento.

NOTIZIE SU SCUOLA STATALE, SCUOLA NON STATALE, AFAM, UNIVERSITÀ, RICERCA, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per l'informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di:

- Scuola Statale: http://www.flcgil.it/scuola/
- Scuola Non Statale: http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
- Università e Afam: http://www.flcgil.it/universita/
- Ricerca: http://www.flcgil.it/ricerca/
- Formazione Professionale: http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/



Visita il nostro Sito Internet: www.flcmonza.it

Troverai notizie sindacali in tempo reale di rilevanza locale e nazionale, documenti/informazioni sul tuo lavoro fornite dagli Uffici scolastici di Milano e Regionale e molto altro ancora.

Iscrizioni alla FLC CGIL

Scarica il modulo e inviacelo compilato in ogni sua parte.
Ci metteremo al più presto in contatto con te.
L'iscrizione dei supplenti del preside pagati dalla scuola deve essere fatta direttamente in sede.

